

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3776 del 08/07/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A. ATTIVITÀ: PRODUZIONE E STAGIONATURA SALUMI SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC) - LOC. SAN PELLEGRINO N. 310/310A
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3787 del 01/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto LUGLIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE E STAGIONATURA SALUMI SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC) - LOC. SAN PELLEGRINO N. 310/310A

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015,"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Piacenza n. 2258 del 26/11/2015, con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Ziano Piacentino con atto prot. n. 10 del 1/12/2015, per l'attività di "produzione salumi" svolta dalla ditta SALUMIFICIO SAN CARLO S.p.A. (C.F. 00359020336) nello stabilimento sito in Ziano Piacentino (PC), Loc. San Pellegrino n. 310/310A, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A. (C. FISC. 00359020336), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Ziano Piacentino in data 25/03/2024 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 56283, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 2258 del 26/11/2015, per l'attività di "produzione e stagionatura salumi" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Ziano Piacentino, Loc. San Pellegrino n. 310/310A, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi";
- la nota prot. n. RT004478-2024-P del 28/03/2024 (acquisita al prot. Arpa n. 59786 del 29/03/2024), ad oggetto "Parere ditta Salumificio San Carlo Spa – Loc. San Pellegrino n. 310/310A - Ziano Piacentino", con la quale "Ireti Spa", nel confermare quanto prescritto nel parere di conformità EM002862-2014-P del 27/03/2014, recepito nella D.D. n. 2258 del 26/11/2015 di adozione dell'AUA, introduce, in base a quanto disposto con Delibera di Arera n. 665/2017, nuove prescrizioni per gli scarichi industriali in pubblica fognatura relativamente all'attività svolta dalla ditta SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A. nello stabilimento ubicato a Ziano Piacentino, Loc. San Pellegrino n. 310/310A;
- la nota prot. n. 62156 del 3/04/2024 con la quale è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l'adozione dell'AUA, anche in relazione alla revisione d'ufficio delle prescrizioni allo scarico autorizzato in AUA;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita agli atti prot. n. 92216 del 20/05/2024 e n. 101076 del 3/06/2024;

Atteso che, con nota del 20/05/2024 (prot. Arpa n. 92216), la ditta SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A. ha integrato l'istanza prot. n. 56283/2024 presentando anche comunicazione di modifica non sostanziale relativamente al titolo ambientale "autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs. 152/06", già ricompreso nella Determinazione n. 2258 del 26/11/2015;

Rilevato che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 14 del 18/06/2024 Sinadoc 14261/2024) risulta che:

- le modifiche richieste consistono:
 - i. nell'eliminazione dell'emissione E1, per sostituzione impianto di affumicatura: è previsto un nuovo sistema di affumicatura a frizione, basato su un processo a circuito chiuso, dove il fumo viene fatto circolare in una camera a tenuta attraverso un sistema chiuso di aspirazione ed immissione; completata la fase di affumicatura, il generatore viene spento; il fumo rimanente nella camera di affumicatura decade e si deposita durante l'ultima fase del processo;
 - ii. nella realizzazione di una nuova emissione E7, derivante da un impianto per l'infarinatura dei salami;
- gli impianti generanti E2 (E2 CALDAIA A GAS METANO C1 – P = 293 KW) ed E3 (E3 CALDAIA A GAS METANO C4 – P=260 KW), aventi potenza termica nominale complessivamente inferiore ad 1 Mwt, per effetto delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 183/17 rientrano tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, e, pertanto, non sono soggetti ad autorizzazione stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo;
- la linea fanghi rientra nella categoria di cui alla lettera p-bis) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, non soggetta ad autorizzazione stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo;

Rilevato che dall'istruttoria condotta dall'Unità "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" di questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 15 del 21/06/2024 Sinadoc 14261/2024) risulta che:

- la modifica consiste nell'installazione di un nuovo macchinario per l'infarinatura dei salami dotato di filtro ad acqua per l'abbattimento della polvere di farina in sospensione;
- il trattamento di filtrazione ad acqua darà origine ad un refluo che verrà scaricato nella rete fognaria aziendale esistente e convogliato allo scarico esistente S1 in pubblica fognatura;
- la Ditta dichiara che l'impianto di trattamento finale ed il punto di scarico in pubblica fognatura non subiranno alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato;
- la Ditta dichiara inoltre che il quantitativo giornaliero di carne lavorata è aumentato negli ultimi anni, passando da circa 15.000 Kg/giorno a circa 22.000 kg/giorno, e che tale incremento produttivo non risulta avere un impatto significativo per la matrice scarichi e non gravoso per l'impianto di trattamento finale, in quanto progettato per carichi maggiori;

- a seguito delle modifiche sopra illustrate, presso lo stabilimento sarà presente lo scarico **S1** di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura, costituito dalle acque reflue provenienti dal lavaggio dei locali e delle attrezzature a servizio dell'attività di produzione salumi, dalle acque reflue derivanti dal filtro ad acqua per l'abbattimento delle polveri di farina generate dal nuovo macchinario per l'infarinatura dei salami, e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti nello stabilimento;
- tali reflui sono trattati da un impianto biologico a fanghi attivi, con pretrattamento di sgrassatura statica per gravità, avente una potenzialità massima di trattamento pari a 1000 abitanti equivalenti;
- il pozzetto di prelievo fiscale è stato denominato "pozzetto prelievo" nella planimetria "AUA – Planimetria scarichi – Tav. 02 - Aggiornamento del 31/05/2024", trasmessa con le integrazioni, ed è posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 64734 del 8/04/2024, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 93741 del 22/05/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 68941 del 14/06/2024 (prot. Arpa n. 110813 del 17/06/2024) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;

Evidenziato che il Comune di Ziano Piacentino, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 64734 del 8/04/2024, non ha trasmesso le proprie determinazioni entro i termini perentori stabiliti (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 112 L.R. 3/99 e parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera) in merito alla decisione oggetto della Conferenza;

Considerato che la mancata comunicazione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, entro i termini previsti ai sensi del c.3 dell'art.14-bis della L.241/90, equivale ad assenso senza condizioni, come stabilito dall'art. 14 bis comma 4 della predetta legge;

Richiamata la già citata nota prot. n. RT004478-2024-P del 28/03/2024 (prot. Arpa n. 59786 del 29/03/2024), con la quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato "Ireti Spa" ha chiesto, in base a quanto disposto con Delibera di Arera n. 665/2017, di integrare le prescrizioni per lo scarico industriale **S1** in pubblica fognatura della ditta SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A. con le seguenti:

- Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 45 mc;
- Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 16000 mc;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni

interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) - richiesta dalla ditta "SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A." (C.F. 00359020336), con sede legale in Ziano Piacentino, Loc. San Pellegrino n. 310/310A, per l'attività di "produzione e stagionatura salumi" da svolgersi in comune di Ziano Piacentino, Loc. San Pellegrino n. 310/310A, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E2 CALDAIA A GAS METANO C1 – P = 293 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE N. E3 CALDAIA A GAS METANO C4 – P = 260 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE N. E4 – IMPIANTO ASPIRATORE ARIA TRATTATA DA SOFFIATRICE SALAMI

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	7,5	m

EMISSIONE N. E5 – IMPIANTO ASPIRATORE VAPORE LAVAGGIO CARRELLI

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 DIFFUSA – IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO - ISPESSITORE FANGHI – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE N. E7 – INFARINATRICE

Portata massima	3700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	CICLONE, ABB. AD UMIDO, SEPARATORE GOCCE	

- deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse;
- i camini di emissione E4, E5 ed E7 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica); i camini E5 ed E7 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e, per quanto riguarda l'accessibilità, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- fermo restando il rispetto del limite di emissione fissato per **E5**, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione tenuto conto dell'esito dei controlli trasmessi con nota 1.7.2011 (prot. prov.le 51307 del 7.7.2011) in ottemperanza alla precedente DD n. 322 del 24.2.2011;
- i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad **E7** devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata

dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- f) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- g) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- h) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- i) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- j) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- k) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- l) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- m) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici);
 - **sostanze alcaline**: Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
- n) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- o) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

- p) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- q) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- r) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- s) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- t) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- u) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- v) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- w) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla

Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

- x) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, **all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), ed al Comune** nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi** di E7 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
 - y) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
 - z) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - aa) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
 - bb) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- 3. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- 4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali**, recapitante in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) il **volume giornaliero** massimo scaricabile è fissato in **45 mc.**; il **volume annuo** massimo scaricabile è fissato in **16000 mc.**;
 - b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto

campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo, compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

- c) l'area interessata dall'impianto di depurazione deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura; qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico), opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- g) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal depuratore; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- h) le condotte fognarie devono essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- i) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- la Ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 878/2020;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione; si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

6. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art.2 del DPR 59/2013;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ziano Piacentino, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Ziano Piacentino sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Ziano Piacentino;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

9. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
 Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.